

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. XX/2020 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da:
SOCIETA' ALFA S.R.L.

nei confronti di:
ALIENANTE

- parte ricorrente -

- parte resistente -

Il giudice dott.ssa Grazia C. Roca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.04.2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

1) Sui fatti di causa

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato **SOCIETA' ALFA S.R.L.** ha chiesto che venga dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di "vendita con obbligo di mantenimento" stipulato in data 09.11.2016 tra **ALIENANTE** e **ACQUIRENTE**.

A fondamento della propria domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:

- in forza di contratto di finanziamento, alla data del 13.03.2015 **SOCIETA' BETA** risultava creditore nei confronti della **OMISSIS s.r.l.** della complessiva somma di € 474.296,66;
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative al menzionato finanziamento **OMISSIS S.a.s.** aveva concesso ipoteca volontaria mentre **TIZIO** e **ALIENANTE** avevano rilasciato una fideiussione;
- in data 29.02.2016 veniva emesso dal Tribunale di Lodi decreto ingiuntivo n. xxx/2016 nei confronti di **OMISSIS S.r.l.** quale debitore principale, e nei confronti di **OMISSIS s.a.s.**, **TIZIO** e **ALIENANTE**, quali garanti;
- il decreto ingiuntivo veniva opposto da tutti i debitori ingiunti e veniva accordata la provvisoria esecuzione; successivamente interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. **SOCIETA' ALFA S.R.L.** quale cessionaria di **SOCIETA' BETA**;
- il processo veniva però interrotto per l'intervenuto fallimento della **OMISSIS s.r.l.**, dichiarato con sentenza n. xx/2017; successivamente, con sentenza n. xx/2019 veniva dichiarato il fallimento della **OMISSIS S.a.s.** e del socio accomandatario **TIZIO**; **ALIENANTE** non riassumeva il giudizio e il decreto ingiuntivo opposto diveniva esecutivo;
- in data 09.11.2016 il debitore **ALIENANTE** stipulava con il figlio **ACQUIRENTE** l'atto di "vendita con obbligo di mantenimento", in forza del quale "Il signor **ALIENANTE**, titolare della quota di 1/2 (un mezzo), gravata del diritto di abitazione come in seguito precisato vende al signor **ACQUIRENTE** che acquista, detta quota di 1/2 (un mezzo) dei seguenti immobili in Comune di Lodi [...]", si dava poi atto che "la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 (un mezzo) qui venduta è gravata da diritto di abitazione a favore della signora **OMISSIS**", inoltre le parti convenivano che "A titolo di corrispettivo per il trasferimento immobiliare come sopra effettuato dal signor **ALIENANTE**, il signor **ACQUIRENTE**, si obbliga per sé, eredi ed aventi causa, nei confronti del signor **ALIENANTE** ad eseguire a favore dello stesso, per la durata della vita del signor **ALIENANTE**, a partire da oggi, prestazioni di mantenimento, consistenti nella fornitura e somministrazione di vitto ed abbigliamento in modo continuativo ed interrotti ed in misura tale da consentire al signor **ALIENANTE** un tenore di vita non inferiore a quello attualmente condotto ed in ogni caso con l'osservanza del principio di buona fede di cui all'art 1375 del codice civile; si obbliga inoltre a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio occupato dal signor **ALIENANTE** ed al pagamento delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica. Il signor **ALIENANTE** accetta e rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente competente";

•il diritto di abitazione era stato ceduto da **ALIENANTE** a **SIG.RA OMISSIS** con atto notarile del 09.11.2016 in esecuzione degli accordi assunti dalle parti in sede di separazione consensuale, omologati dal Tribunale di Lodi del 20.07.2016, depositato l'8.06.2016.

Ciò premesso, parte attrice conclude per la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.:

- al momento della cessione del bene **SOCIETA' ALFA S.R.L.** vantava un credito liquido ed esigibile;
- il fideiussore **ALIENANTE** si è spogliato dell'unico bene di cui disponeva, determinando l'oggettiva impossibilità per il creditore di realizzare parzialmente il proprio credito;
- ALIENANTE** era necessariamente consapevole di arrecare un pregiudizio al creditore mediante tale operazione;
- in considerazione del rapporto di parentela, **ACQUIRENTE** non poteva non essere a conoscenza della situazione debitoria gravante sul padre;
- ACQUIRENTE** era necessariamente a conoscenza dell'avvenuta attribuzione del diritto di abitazione alla madre dal momento che l'atto di costituzione di tale diritto era stato stipulato nel medesimo giorno in cui era stato stipulato il contratto di vendita;
- a distanza di anni dalla separazione, **ALIENANTE** e **SIG.RA OMISSIS** convivono ancora nell'immobile oggetto di causa.

Si sono costituiti in giudizio **ACQUIRENTE** e **ALIENANTE** chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, i convenuti hanno allegato le seguenti circostanze di fatto:

- l'immobile oggetto di vendita ha scarso valore commerciale e, in ogni caso, il creditore avrebbe potuto soddisfare le proprie ragioni agendo nei confronti degli altri fideiussori; mancherebbe, pertanto, il requisito dell'eventus damni;
- la vendita della quota di 1/2 della proprietà si giustificava alla luce della difficile situazione economica di **ALIENANTE** che gli impediva di provvedere al proprio mantenimento nonché al mantenimento della moglie alla quale deve versare un contributo mensile di € 500,00;
- il figlio **ACQUIRENTE** non era stato informato della situazione debitoria del padre ed aveva assunto l'obbligo di mantenimento al solo scopo di aiutare il padre in un momento di difficoltà economica.

2) Sulla fondatezza dell'azione revocatoria.

L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. la cui consistenza si sia ridotta per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. consistono:

a.nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente.

Le ragioni creditorie che trovano tutela con l'azione revocatoria non sono solo quelle accertate con sentenza, bensì anche quelle eventuali ed oggetto di contestazione in giudizio, ed il requisito dell'antioriorità ai fini della revocatoria deve essere inoltre riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza (cfr. Cass. 17356/2011; Cass. 2748/2005);

b.nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo.

Giova precisare che ai sensi dell'art. 2901 co. 1 c.c. così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per "atto di disposizione" deve intendersi l'atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinuncia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei

beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) o attribuisce un diritto reale di godimento (Cass. n. 12045/2010).

Ad integrare il requisito del c.d. *eventus damni* è sufficiente che l'atto di disposizione renda più difficile o incerta la soddisfazione, anche coattiva, del credito che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 1896/2012).

In questi casi è onere del debitore dimostrare che l'atto non ha diminuito la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. in ragione delle proprie residue disponibilità patrimoniali, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito (Cass. sent. n. 7767/2007);

c.nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

L'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo acquistano rilievo differente in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto:

- per gli atti a titolo oneroso deve operarsi un distinguo tra atto anteriore o posteriore alla nascita del credito, sicché, nel primo caso, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (*consilium fraudis*) sia la partecipazione del terzo nel compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie (*participatio fraudis*), mentre, nel secondo caso, è necessaria la consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi creditori (*scientia damni*) da parte del debitore e da parte del terzo.

Sul punto, si precisa che il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. sent. n. 5824/1985).

- per gli atti a titolo gratuito è sufficiente che il creditore dimostri – anche attraverso presunzioni (Cass. sent. n. 3937) – la consapevolezza del pregiudizio nel solo debitore (*consilium fraudis*).

È evidente che trattandosi di elementi costitutivi della domanda è onere di chi agisce in revocatoria fornire la relativa prova, con la conseguenza che anche in difetto di uno di essi non può pronunciarsi l'inefficacia dell'atto dispositivo.

Ciò premesso in diritto è possibile esaminare la fattispecie concreta sottoposta all'esame del tribunale.

a) L'esistenza del credito e la sua anteriorità rispetto all'atto di disposizione impugnato.

È incontestato ed è provato dalla documentazione versata in atti che il Tribunale di Lodi in data 07.03.2016 con decreto ingiuntivo n. xxx/2016 aveva ingiunto a **ALIENANTE**, in qualità di fideiussore, di pagare a **SOCIETA' BETA** l'importo € 474.296,66.

Altresì pacifica è la successiva stipula in data 09.11.2016 della "vendita con obbligo di mantenimento" tra il debitore **ALIENANTE** e il figlio **ACQUIRENTE**.

b) L'*eventus damni*.

Deve altresì ritenersi sussistente il secondo presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. *eventus damni*), in quanto la stipula del contratto di vendita avente ad oggetto la quota di 1/2 del diritto di proprietà di **ALIENANTE** ha all'evidenza comportato il depauperamento del patrimonio del debitore, incidendo sulla concreta possibilità di una quantomeno parziale soddisfazione in sede esecutiva del credito di parte ricorrente.

I ricorrenti hanno dedotto che il debitore, con l'operazione economica in oggetto, si è reso completamente impossidente e non vi è documentazione in atti che consenta di ritenere che **ALIENANTE** fosse titolare di un patrimonio residuo.

Non valgono ad escludere la sussistenza dell'eventus damni lo scarso valore del bene venduto o la circostanza che il creditore potesse comunque rivalersi sugli altri codebitori dal momento che l'art. 2901 c.c. attribuisce rilevanza al fatto oggettivo della lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo.

c) La scientia damni.

Preliminarmente spetta al giudice della revocatoria l'indagine sulla "onerosità" o sulla "gratuità" dell'operazione atteso che le dichiarazioni delle parti rese al momento della stipula dell'atto controverso non sono di per sé sufficienti ad escludere la natura liberale dell'atto. È quindi necessaria la prova - di cui non possono che essere onerati i disponenti - che l'attribuzione in proprietà di una quota dell'immobile fosse giustificata da una speculare attribuzione patrimoniale.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che sussistono numerosi indici per ritenere che l'operazione di trasferimento dell'immobile abbia natura gratuita.

Innanzitutto, la documentazione versata in atti non consente di ritenere provato che **ACQUIRENTE** abbia effettivamente contribuito in maniera continuativa e periodica al mantenimento del padre dal novembre 2016 fino all'instaurazione del presente giudizio. Gli estratti conto prodotti attestano l'avvenuta esecuzione a favore di **ALIENANTE** di due soli bonifici in data 22.01.2018 e in data 28.02.2017 per complessivi € 2.100,00; gli ulteriori versamenti di denaro per complessivi € 3.322,00, effettuati in data 08.05.2017, 20.06.2017 e 17.07.2017, non riportano alcuna indicazione in ordine al soggetto a favore del quale tali somme sono state erogate. Si tratta, in ogni caso, di importi che non possono essere ritenuti sufficienti a garantire il mantenimento di **ALIENANTE** negli ultimi cinque anni. Va escluso che la prova dell'erogazione del mantenimento mensile potesse essere fornita in via testimoniale, come richiesto dai convenuti, attesa la genericità dei capitoli di prova formulati.

In secondo luogo, i convenuti hanno omesso di documentare la situazione economica di **ALIENANTE** nel periodo in cui è stato stipulato l'atto di vendita; tale carenza probatoria preclude la possibilità di apprezzare la finalità alimentare perseguita con l'operazione in esame. Tale finalità pare poi stridere con la decisione di **ALIENANTE** di riconoscere alla moglie solo pochi mesi prima (nel settembre 2016) un contributo al mantenimento pari ad € 500,00 mensili, importo che si palesa sproporzionato se parametrato ad un'entrata pensionistica di € 900,00 mensili, come allegato dallo stesso convenuto, e alla necessità di sostenere oneri abitativi a seguito della rottura del rapporto matrimoniale e del riconoscimento del diritto di abitazione alla ex moglie.

Da ultimo, il trasferimento immobiliare in esame pare non aver comportato alcun vantaggio economico concreto a favore del figlio **ACQUIRENTE** considerato che l'immobile è gravato dal diritto di abitazione a favore della madre. Non irrilevante è poi la circostanza che **ALIENANTE** abbia continuato ininterrottamente a vivere nell'immobile anche dopo la cessione della propria quota di proprietà e nonostante l'avvenuta separazione dalla moglie nel 2016.

In definitiva, le caratteristiche specifiche della cessione fanno ritenere la gratuità della stessa.

Quanto sinora detto consente poi di ritenere integrato il requisito soggettivo (*consilium fraudis*) in capo a **ALIENANTE**, il quale ben poteva prevedere - avendo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo il 29.03.2016 - che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile (fatto con atto notarile del 09.11.2016) avrebbe potuto pregiudicare gli interessi del creditore.

A tal fine, si rammenta, che non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, da parte del debitore di pregiudicare le ragioni dei propri creditori.

Infine, nessuna rilevanza ha nel caso concreto l'atteggiamento psicologico del terzo, essendo l'oggetto dell'azione revocatoria costituito da un atto a titolo gratuito.

Ordinanza, Tribunale di Lodi, Giudice Grazia C. Roca, del 22 maggio 2021

Tutto ciò considerato, deve ritenersi positivamente raggiunta la prova della sussistenza di tutte le condizioni, sia oggettive sia soggettive, richieste dalla legge per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, e pertanto la domanda avanzata da **SOCIETA' ALFA S.R.L.** deve essere accolta.

Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto denominato "Vendita con obbligo di mantenimento" del 09.11.2016, a ministero del Notaio dott. **OMISSIS** (rep. n. **omissis**, racc. n. **omissis**) trascritto a Lodi il 17.11.2016 ai nn. **omissis**, con cui **ALIENANTE** ha venduto a **ACQUIRENTE** la quota di 1/2, gravata dal diritto di abitazione, dei seguenti immobili siti in **omissis**:

- appartamento al piano primo, **OMISSIS**;
- Vano **OMISSIS**.

La presente statuizione costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655 co. 1 c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei Registri Immobiliari, trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 55/14 previsti per i giudizi di cognizione di valore indeterminato, complessità bassa, seguono la soccombenza e sono interamente a carico dei convenuti. È esclusa la liquidazione dei compensi della fase istruttoria, non avendo avuto luogo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) in accoglimento della domanda di **SOCIETA' ALFA S.R.L.** revoca ex art. 2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti di **SOCIETA' ALFA S.R.L.** dell'atto denominato "Vendita con obbligo di mantenimento" del 09.11.2016, a ministero del Notaio dott. **OMISSIS**, (rep. n. **omissis**, racc. n. **omissis**) trascritto a Lodi il 17.11. 2016 ai nn. **17459/10655**, con cui **ALIENANTE** ha venduto a **ACQUIRENTE** la quota di 1/2 , gravata dal diritto di abitazione, dei seguenti immobili siti in **omissis**:

- appartamento **OMISSIS**;
- Vano **OMISSIS**.

2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 634,00 per esborsi, € 3.235,00 per compensi, oltre 15% rimborso delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge.

Lodi, 22 maggio 2021

Il giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*